



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CANTÙ, ROMEO, CANDIANI, FREGOLENT, DORIA, LUNESU, ALESSANDRINI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CASOLATI, CORTI, FAGGI, FERRERO, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, MARTI, MINASI, MOLLAME, MONTANI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, RICCARDI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SIRI, SUDANO, TESTOR, TOSATO, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI e ZAFFINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 2022

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione delle figure del soccorritore e del soccorritore autista

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende riconoscere e valorizzare, sia professionalmente che in chiave solidaristica e di volontariato qualificato, il ruolo del soccorritore e del soccorritore autista, nel quadro di una più ampia visione sistemica di rafforzamento del nostro Servizio sanitario nazionale sul versante delle strategie di investimento in capitale umano e formazione di tutte le figure (medici, infermieri e tecnici), in specie quelle operanti nel sistema preospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria, nell'ambito del servizio di emergenza territoriale (SET) 118/112, utile non solo a profilarne più compiutamente la caratterizzazione ma anche a far sì che, mediante la formazione continua, si vada a costituire un bacino di professionalità che potranno avere una valorizzazione premiante per l'accesso a profili sanitari, sociosanitari ed assistenziali più professionalizzanti, a cominciare dal segmento delle scienze infermieristiche, andando a rispondere ad un bisogno effettivo di personale formato. In questa prospettiva, sviluppando specificamente quanto già promosso in punto di revisione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) strutturali, tecnologici, funzionali e organizzativi di emergenza e urgenza, per addivenire ad un riordino complessivo del sistema di emergenza e urgenza preospedaliero e ospedaliero di cui al nostro disegno di legge Atto Senato n. 2153, architrave di un testo unificato in fase di elaborazione in Commissione Igiene e sanità, si propone un aggiornamento migliorativo di tale sistema, realizzabile con un *iter* snello e celere strumentale all'immediata istituzione del profilo del soccorritore e del soccorritore autista, suscettibile invero di perfezionamento - gra-

zie alla comune e trasversale sensibilità sul tema - entro la corrente legislatura, sì da colmare un vuoto normativo non più giustificabile, posto che datano addirittura già dalla XIV legislatura i tentativi esperiti da parte delle Camere e rimasti sin qui senza successo, con una chiamata a responsabilità di tutta l'ampia maggioranza che sostiene l'attuale Governo.

La necessità del riconoscimento e della valorizzazione operativa, formativa e competenziale delle figure del soccorritore e del soccorritore autista va dunque oltre la categorizzazione professionale evocata dalla necessità di migliorare, anche sotto questo aspetto, il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1992, portante come noto l'atto generale di riferimento in materia di indirizzo e di coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza, sancendo anche la creazione della figura del soccorritore professionista. Si intende invero andare oltre l'individuazione del profilo della figura sanitaria di soccorritore e la disciplina della formazione necessaria per lo svolgimento della funzione, al fine di consentire allo stesso di svolgere attività assistenziali e di primo soccorso conformemente ai protocolli in uso presso il SET 118/112, proponendo una disciplina che finalmente riconosca a tutti gli effetti il Terzo settore e le associazioni di volontariato qualificato come protagonisti della rete di ingaggio e di formazione, investendo in conoscenze e competenze per livelli di specificità con *standard* omogenei su tutto il territorio nazionale, secondo le regole dell'accreditamento istituzionale.

Quotidianamente migliaia di soccorritori e soccorritori autisti, dipendenti o volontari, dal Nord al Sud d'Italia, con un impegno costante, sono chiamati a svolgere le attività di soccorso e di trasporto. In particolare, negli ultimi due anni, in cui il nostro Paese ha affrontato una grave crisi dovuta a una pandemia senza precedenti, i soccorritori e i soccorritori autisti, in ogni regione, sono stati impegnati insieme al personale delle professioni sanitarie nell'assistenza e nel trasporto dei pazienti, dal servizio di emergenza e urgenza sanitaria ai trasporti secondari.

Emerge, dunque, l'esigenza non più rimandabile di profilare la figura del soccorritore e del soccorritore autista, regolamentandone le condizioni generali di qualificazione e le modalità di formazione, la specificità di contesto e i reciproci rapporti all'interno dei vari ambiti organizzativi nei quali si collocano tali figure, collaboranti tanto in regime di rapporto di lavoro secondo le diverse opzioni contrattualizzabili che a titolo volontario e gratuito, con riconoscimento formale nel sistema di emergenza e urgenza preospedaliera del contributo delle associa-

zioni di volontariato, attraverso le reti nazionali dell'Associazione nazionale pubbliche assistenze (ANPAS), della Croce rossa italiana (CRI) e delle Misericordie, quale supporto fondamentale al sistema stesso a garanzia della sua sostenibilità complessiva.

Il presente disegno di legge intende, pertanto, promuovere e valorizzare le figure di soccorritore e di soccorritore autista secondo modelli di flessibile gestione integrata dei servizi sanitari regionali (SSR), ispirata a principi di responsabilità, sussidiarietà, solidarietà e sostenibilità, prevedendo la precisa definizione delle attività da svolgere e dei contesti operativi entro i quali tali figure sono chiamate ad operare, con regole semplici di accesso e opportunità di formazione, accompagnate dalla definizione dell'*iter* necessario per l'acquisizione dei relativi attestati di qualificazione, collegati a percorsi formativi sufficientemente standardizzati ma non rigidi, utili ad assicurare i livelli essenziali di formazione e la certificazione delle competenze necessarie per le attività caratteristiche e ad incidere più marcatamente sulla valutazione e sui controlli di conformità e di adeguatezza delle risorse umane dedicate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione del soccorritore e del soccorritore autista)

1. Sono istituite le figure di soccorritore e di soccorritore autista del sistema preospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria, nell'ambito del servizio di emergenza territoriale (SET) 118/112.

2. Ai fini della presente legge, il soccorritore è l'operatore che, in possesso dell'attestato di qualifica conseguito a seguito di specifico percorso di formazione, svolge attività preordinate al soccorso nell'ambito dell'emergenza e dell'urgenza di carattere sanitario afferenti all'area del soccorso alla persona, alle attività di trasporto e di soccorso, nonché di collaborazione con le *équipes* di soccorso nelle diverse fasi dell'intervento nel sistema preospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria, nell'ambito del servizio di emergenza territoriale (SET) 118/112.

3. Ai fini della presente legge, il soccorritore autista è l'operatore che, previo conseguimento dell'attestato di qualifica di soccorritore di cui al comma 2, è abilitato alla guida dei mezzi di soccorso. Egli svolge le attività di conduzione di mezzi di soccorso di base e avanzati e di trasporto sanitario, nonché quelle di attuazione di manovre di soccorso di base e di collaborazione con le *équipes* di soccorso nelle diverse fasi dell'intervento.

Art. 2.

(Attività, competenze e formazione)

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione,

previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni di attuazione dell'articolo 1 e sono stabiliti i percorsi formativi e i requisiti necessari per svolgere le attività di soccorritore e di soccorritore autista, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 3.

Art. 3.

(Affidamento del servizio ad enti del Terzo settore)

1. Ai sensi degli articoli 56 e 57 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le attività di trasporto sanitario di emergenza e di urgenza possono essere affidate in via prioritaria, attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni, alle organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, ai cui vertici organizzativi e funzionali sia presente almeno il 50 per cento di operatori sanitari e sociosanitari anche non più in servizio attivo, ovvero che svolgano servizi sanitari e sociosanitari per almeno il 75 per cento dell'attività complessiva, aderenti ad una rete associativa nazionale di cui all'articolo 41 del citato codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, avvalendosi di soccorritori e di soccorritori autisti a titolo volontario o con rapporto di lavoro contrattualizzato ai sensi della legge e del codice civile.

2. L'attestato di soccorritore è rilasciato dalle regioni e le province autonome di Trento e Bolzano attraverso le aziende e gli enti dei relativi servizi sanitari regionali (SSR) operanti nel sistema preospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria, nell'ambito

del servizio di emergenza territoriale (SET) 118/112, nonché dalle reti associative nazionali di cui all'articolo 41 del citato codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2. Per le finalità di cui al presente comma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono, quali strutture autorizzate alla formazione e alla certificazione, le reti associative nazionali e loro articolazioni inserite in un apposito albo, convenzionate con la regione di competenza con un sistema di valutazione e di controllo al fine di usufruire, per le necessarie attività didattico-formative del supporto logistico delle aziende e degli enti del SSR operanti nel sistema preospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria, nell'ambito del servizio di emergenza territoriale (SET) 118/112. Le attività didattico-formative di cui al periodo precedente comprendono sia attività di qualificazione, volte alle attività di soccorso alla persona, finalizzate all'acquisizione dell'attestazione di soccorritore, sia attività di formazione continua, volte al perfezionamento e al mantenimento delle competenze tecniche ed operative.

3. Ciascuna rete associativa nazionale regola il proprio percorso formativo per la figura di soccorritore di cui all'articolo 1, comma 2, fermo restando l'obbligo che lo stesso abbia una durata complessiva non inferiore a 200 ore, da articolarsi in attività teoriche e pratiche, esercitazioni e formazione sul campo, ovvero addestramento in simulazione, secondo gli *standard* dei moduli didattici previsti a norma dell'articolo 2.

4. Lo svolgimento del servizio di volontariato reso per non meno di 200 ore con esito meritevole, nei modi e forme di cui ai commi 1 e 2, costituisce titolo premiante per l'accesso ai corsi universitari in medicina e chirurgia e in scienze infermieristiche, nonché alle restanti professioni sanitarie, di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, secondo l'ordinamento vigente.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

€ 1,00